

**STATUTO DELLA**

**"FONDAZIONE ANTIUSURA MONSIGNOR VITTORIO MOIETTA E.T.S. - EN-  
TE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE"**

**- ART. 1 -**

**DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE**

È costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE ANTIUSURA  
MONSIGNOR VITTORIO MOIETTA E.T.S. - ENTE FILANTROPICO DEL TER-  
ZO SETTORE"**.

La Fondazione applica i principi del Terzo Settore, nell'ambi-  
to del modello organizzativo disciplinato dal D.lgs 117/2017,  
Codice del Terzo Settore - CTS, ed in particolare degli arti-  
coli 37 e seguenti dello stesso codice nonché del Codice Civi-  
le.

La Fondazione ha sede in Lamezia Terme, Via Lissania, n. 2;  
il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune,  
non comporta modifica statutaria; può altresì istituire sedi  
operative in qualsiasi altro luogo senza comportare modifica  
statutaria.

**- ART. 2 -**

**DURATA**

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

**- ART. 3 -**

**SCOPI E ATTIVITA'**

La Fondazione che non ha fini speculativi o di lucro ed è co-  
stituita per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale ed i principi e i valori cristiani, quale la promozione della persona umana mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di interesse generale ex art. 5 comma 1, lett. u, v, w del D.Lgs 117/2017.

La fondazione ha come scopo proprio e particolare:

- rispondere alle domande di prestito antiusura.

All'uopo i richiedenti dovranno dimostrare, con idonea documentazione in loro possesso, la sussistenza dei seguenti requisiti di meritevolezza:

- a) l'effettivo stato di bisogno;
- b) serietà della ragione di indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- c) capacità di rimborso in base al reddito;
- d) fondate prospettive di sottrarre l'indebitato dall'usura;
- e) residenza e/o domicilio nella provincia di Catanzaro;
- f) necessità di intervenire per assicurare la salvezza economica di persone e famiglie.

L'attività della Fondazione si estrinseca nella presentazione di idonee garanzie, in ciò attingendo ai fondi di provenienza Statale, e consentire l'accesso al credito dei propri assistiti presso gli Istituti Bancari convenzionati, con l'obbligo di restituzione di prestiti concessi, e di istruire altresì i propri assistiti nell'uso responsabile del denaro; per questo motivo l'opera della Fondazione riveste carattere di straordinarietà.

La Fondazione, per il conseguimento dei suoi scopi sociali, si impegna, inoltre, a:

- sensibilizzare la pubblica opinione, enti, le istituzioni sul grave fenomeno dell'usura mediante convegni, dibattiti, pubblicazioni e altri adeguati mezzi di comunicazione;
- promuovere studi e ricerche, anche accedendo a programmi europei, statali e locali, per la realizzazione della propria attività e per favorire il lavoro parlamentare e dei rappresentanti locali diretti alla formulazione di idonee proposte legislative e per ogni altra iniziativa;
- prestare gratuita consulenza, assistenza morale e solidarietà alle famiglie ed a tutti coloro che possano diventare vittime dell'usura;
- usare azioni pedagogiche e formative per promuovere la cultura dell'indebitamento responsabile;
- sensibilizzare, anche con l'ausilio di strumenti all'uopo necessari, gli usurati in ordine all'obbligo morale e giuridico della denuncia alle autorità competenti del reato di usura e di costituirsi parte civile nei procedimenti penali che dovessero essere promossi;
- intervenire presso gli Istituti Bancari convenzionati, affinché sia possibile il reinserimento del sovraindebitato che abbia, con l'intervento della Fondazione, risanato lo stato di squilibrio finanziario;
- associarsi ad altri Enti aventi attività simili.

La Fondazione può, inoltre, svolgere attività di attribuzione diretta senza corrispettivo di somme di denaro proveniente dai fondi propri, sotto forma di sussidi, contributi, ovvero ogni altra forma di sostegno economico.

Per la prevenzione dell'usura, infine essa opera secondo le direttive dell'art. 15 della legge 108/96. Al di fuori di quelle sopra elencate la Fondazione non potrà svolgere attività diverse, fatta eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie per natura delle attività principali.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, o strumentali.

Sempre a tal fine, la Fondazione può liberamente aderire ad altri ETS, favorire la costruzione e/o costruire reti associative, stipulare accordi con organizzazioni ed Enti, pubblici e privati, Istituzioni Universitarie e/o Scolastiche, finanziarie attività esterne o progetti, costruire o partecipare a società strumentali.

#### **- ART. 4 -**

##### **ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale esercitate, secon-

do i criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs n. 117/17.

L'individuazione spetta all'Organo di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, associarsi e convenzionarsi con altri Enti Pubblici o privati e potrà partecipare a Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese o di Scopo.

#### **- ART. 5 -**

#### **PATRIMONIO**

La dotazione patrimoniale della Fondazione al 30.09.2023 è di Euro 134.312,84 (centotrentaquattromilatrecentododici virgola

ottantaquattro).

Esso è alimentato:

- da accantonamenti a riserve di eventuali avanzi di gestione;
- dai conferimenti effettuati dai fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che prevengano alla Fontazione da Enti pubblici e privati espressamente destinate a perseguimento degli scopi della stessa;
- da quanto successivamente acquisito a titolo gratuito o oneroso e dai relativi incrementi.

La Fondazione inoltre:

- non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di receso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano distribuzione indiretta di utili tutte le distribuzioni, le corrisposizioni, le retribuzioni, l'acquisto di beni o servizi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi previsti dall'art. 8 d.lgs 117/2017 cui il presente comma rimanda:

- ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale.

**- ART. 6 -**

**RISORSE**

Per il suo mantenimento e funzionamento la Fondazione si avvale, oltre che dei proventi del suo patrimonio e dei ricavi derivanti dalle sue attività istituzionali, anche di eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, apporti o conferimenti di denaro, beni, o altre attività suscettibili di valutazione economica, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- Contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- introiti derivanti da attività di raccolta fondi.

**- ART. 7 -**

**ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato Tecnico Esecutivo;
- il Direttore Generale, qualora nominato;
- il Comitato Scientifico, qualora nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il revisore legale dei conti nelle ipotesi di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente.

I membri degli organi della Fondazione devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 agosto 1996.

È istituito, inoltre, l'elenco degli "Amici Sostenitori" della Fondazione, costituito dalle persone fisiche o giuridiche, spontaneamente e senza altro fine che la carità cristiana, intendono contribuire ad alimentare il patrimonio della Fondazione. L'appartenenza a detto elenco è meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo o consultivo.

#### **- ART. 8 -**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, dei quali almeno due sono sacerdoti, tutti - anche il Presidente - nominati dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Lamezia Terme.

I membri del Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

Essi sono responsabili verso la Fondazione dell'esecuzione del loro mandato. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica la disciplina dell'art. 2382 c.c. e, ai sensi del-

l'art. 2383 del c.c., gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili e, oltre che per scadenza del mandato, cessano per morte, recesso o per esclusione.

L'esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza di un consigliere a tre sedute consecutive. Inoltre essa è pronunciata dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta con provvedimento motivato, nei casi in cui il consigliere si sia reso responsabile di gravi e documentate mancanze, ovvero abbia riportato condanna penale definitiva per reati perseguibili di ufficio e per reati contro il patrimonio - in particolare per il reato di usura - e contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica ed il buon costume, il sentimento religioso e la pietà per i defunti.

Ricorrendo uno degli eventi comportanti la cessazione dalla carica, lo stesso Consiglio provvederà alla sua sostituzione fino al termine del mandato dell'Organo amministrativo.

#### **- ART. 9 -**

#### **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri generali di indirizzo e coordinamento della Fondazione, traccia le linee di gestione, di organizzazione e di sviluppo.

In particolare i suoi compiti sono:

- nomina il Vice Presidente, scelto tra i suoi membri, nonché il Comitato Tecnico Esecutivo e, ove opportuno, il Diret-

tore Generale e il Comitato Scientifico, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- adotta gli atti deliberativi concernenti attività, atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nonché l'affidamento a terzi, mediante convenzioni o conferimenti unilaterali di incarico, di proprie attività o servizi;

- approva e modifica lo Statuto;

- approva, modifica ed abroga l'eventuale regolamento interno per l'attuazione dello Statuto;

- assume e licenzia il personale dipendente;

- nomina e revoca i propri rappresentanti presso enti, organismi, aziende, società ed istituzioni costituiti dalla stessa Fondazione oppure ad iniziativa di terzi;

- delibera sul trasferimento della Sede Sociale e sull'istituzione di sedi secondarie, succursali e/o rappresentanze;

- delibera sullo scioglimento della Fondazione;

- delibera sugli affari oggetto dell'ordine del giorno;

- sovrintende alla compilazione del bilancio consuntivo annuale, ne determina i criteri di valutazione e ne approva le risultanze entro il 31 marzo di ciascun anno;

- approva e modifica eventuali ordinamenti interni concernenti le modalità di istruttoria delle pratiche di affidamento dei propri assistiti;

- in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce, ogni anno, la somma del proprio patrimonio mobiliare da destinare ad elargizioni, sovvenzioni ed aiuti economici a titolo di beneficenza ed esclusivamente per finalità anti usura. Tali elargizioni non potranno complessivamente superare il 20% (venti per cento) del patrimonio disponibile della Fondazione commisurato al patrimonio netto della Fondazione, detratta la quota minima irriducibile;

- delibera sulle tipologie di spese sostenute dai volontari, per le quali sia ammesso il rimborso.

#### **- ART. 10 -**

##### **CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera, email o PEC contenente l'ordine del giorno, data ed ora della riunione, da inviare almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito se sono presenti almeno

tre consiglieri; approva le deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di modifiche statutarie, il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri in carica. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

In apertura di ogni adunanza viene nominato tra i presenti il segretario che redige il verbale; i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio si riunisce presso la Sede Legale o presso luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Alle stesse condizioni è possibile l'espressione del voto per corrispondenza.

In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e

scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (consiglio di amministrazione ed organo di controllo collegiale, eventuali comitati) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

In tal caso, l'avviso di convocazione deve indicare come luogo di convocazione esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione.

Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente statuto, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pub-

blicazione o comunque di comunicazione.

Tutte le modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento della Fondazione richiedono il parere vincolante del Vescovo protempore di Lamezia Terme.

**- ART. 11 -**

**IL COMITATO TECNICO ESECUTIVO**

Il Comitato Tecnico Esecutivo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi membri, e si occupa della gestione tecnica della Fondazione; in particolare della gestione, dall'esame e dell'istruttoria delle richieste di soccorso ed esprime pareri sulla entità e sulle modalità di erogazione dei prestiti ai bisognosi. Si compone di un numero minimo di tre membri, possibilmente esperti di gestione e analisi finanziarie ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Comitato Tecnico Esecutivo si occupa di tutte le richieste di aiuto rivolte alla Fondazione, le istruisce ed indica anche le forme più proprie di intervento, redigendo e sottoscrivendo il relativo verbale di istruttoria contenuto nel prospetto ad esso riservato e che fa parte integrante del modulo predisposto dalla Fondazione.

In base ai pareri espressi, le richieste possono essere accolte o rifiutate. Le decisioni, sono definitive, se espresse in modo unanime dal Presidente e dagli altri due componenti.

Il Comitato può avvalersi di personale volontario per l'ascolto dei bisognosi richiedenti assistenza.

**- ART. 12 -**

**PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Al Presidente è attribuita la presidenza del Consiglio di Amministrazione, inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritiene opportuno determinandone le materie da sottoporre al suo esame; compie tutti gli atti di gestione e di amministrazione che dallo statuto non siano espressamente rimessi al Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione entro la prima riunione successiva.

Esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione dello Statuto, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e, in assenza del Direttore Gene-

rale, predispone i bilanci.

**- ART. 13 -**

**VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce temporaneamente il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento.

**- ART. 14 -**

**DIRETTORE GENERALE**

Se il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, nomina il Direttore Generale che può essere un componente del Consiglio di Amministrazione oppure un esterno al Consiglio medesimo.

Se nominato, il Direttore Generale, espleta le funzioni seguenti:

- istruisce le pratiche per le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle sue delibere ed eventuali altre attività che gli sono state delegate dal Consiglio stesso o dal Presidente;
- funge da segretario del Consiglio di Amministrazione ed ha l'obbligo di riferire allo stesso sugli atti compiuti e sull'attività esercitata;
- dirige l'attività della Fondazione ed è responsabile del suo funzionamento amministrativo, organizzativo e contabile;

- cura la tenuta della contabilità ed elabora il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

**- ART. 15 -**

**ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 117/2017, un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale.

L'organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Il componente dell'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 c.c., in quanto compatibile, è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c..

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di revisione.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs n. 117/2017, la Fondazione nomina anche un revisore legale dei conti.

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento annuo dell'Organo di Controllo nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 comma 3, lett. a), del D.lgs n. 117/2017. Si applica la disposizione prevista dall'art. 14 comma 2 del D.lgs n. 117/2017.

#### **- ART. 16 -**

##### **COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico, qualora nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di qualificata professionalità nelle materie ed attività di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione di ricerca tecnico-consultiva e propositiva; attività di centro studi del sociale in partecipazione con enti e istituzioni diverse; formula pareri e proposte, nonché valutazioni scientifiche e tecni-

che in merito ai progetti sottoposti alla Fondazione ed in relazione al programma annuale delle iniziative della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere consultivo per definire gli aspetti delle singole iniziative di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che lo presiede, o su richiesta di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente può designare un coordinatore del Comitato destinato a sostituirlo in caso di assenza.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se in carica.

#### **- ART. 17 -**

#### **ALBO DEGLI AMICI SOSTENITORI**

Presso la Fondazione potrà essere istituito l'Albo degli Amici Sostenitori, in cui verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e/o giuridiche che, spontaneamente e senza altro fine che la carità cristiana, intendono contribuire ad alimentare il patrimonio della Fondazione. L'appartenenza a detto elenco è meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministra-

tivo, deliberativo o consultivo.

I Sostenitori potranno dotarsi di una organizzazione interna, riunendosi in assemblea e nominando un rappresentante comune che potrà interagire con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, al fine di rendersi promotore di iniziative di rilevanza sociale per la stessa Fondazione.

**- ART. 18 -**

**VOLONTARI**

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Volontario è colui che presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e di bene comune.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente stesso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione ex art. 46 D.P.R.

445/2000 purch  non superino l'importo di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) giornalieri ed Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) mensili, se il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato le tipologie di spese per le quali sia ammessa questa modalit  di rimborso. Le dichiarazioni mendaci sono perseguibili penalmente.

La qualit  di volontario   incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l'Ente tramite il quale   svolta l'attivit  di volontariato.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti e dunque la qualifica di volontario non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, a personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attivit  di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonch  agli operatori che prestano le attivit  di cui alla Legge 74/2001.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attivit  di volontariato e per la responsabilit  civile verso terzi.

Non si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali.

I volontari saranno inseriti nel relativo elenco della Fondazione.

#### **- ART. 19 -**

#### **LAVORATORI**

La Fondazione pu  assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

- **ART. 20** -

**BILANCIO SOCIALE**

La Fondazione è tenuta alla redazione del bilancio sociale ed alla relazione al bilancio che ne illustra le poste, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio sociale degli Enti Filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Il Bilancio deve essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'art. 97 del D.Lgs 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Tale bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione.

La Fondazione si impegna altresì a pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di Amministrazione e di Control-

lo.

**- Art. 21 -**

**BILANCIO DI ESERCIZIO**

La Fondazione può incaricare un professionista esterno alla redazione del bilancio d'esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con le indicazioni dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo interno competente a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla redazione dei bilanci.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il 30 settembre di ciascun anno, mentre entro il 31 marzo successivo dovrà essere approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui la Fondazione preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5 del D.Lgs 117/2017 e quindi con carattere secondario e strumentale, di tale carattere dell'attività, l'organo incaricato ne deve fare menzione nel bilancio stesso.

**- ART. 22 -**

### **LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

Oltre le scritture contabili, la Fondazione deve tenere:

- il libro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

### **- ART. 23 -**

### **ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

In caso di estinzione e scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS.

Qualora l'Ente venga cancellato dal RUNTS e intenda proseguire la sua attività ai sensi del Codice Civile, lo stesso sarà tenuto a devolvere soltanto il patrimonio incrementale, ossia la quota di patrimonio maturata durante la sua permanenza nel RUNTS.

La devoluzione del patrimonio non si attua, in caso di migrazione dell'Ente da una sezione all'altra del registro.

### **- ART. 24 -**

### **DISPOSIZIONE FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio

2017, n. 117 e per quanto in queste non previsto ed in quanto  
compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to:

Francesco Leone

Rocco Guglielmo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82 del 2005, che si rilascia per gli usi consentiti. Firmato come per Legge dal Notaio Rocco Guglielmo in data 10 luglio 2025